



COMUNE DI SAN VITO

PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 100 DEL 06.09.2012

COPIA DELLA DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE EX ART.2, COMMA 9- BIS DELLA L. N.241/90. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
-----------------	--

L'anno duemiladodici addì sei del mese di settembre alle ore 11.40 nella sala delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MELONI MARIA GABRIELA	SINDACO	Presente
MARTEDDU DINO	VICE SINDACO	Presente
UTZERI ANNA LISA	ASSESSORE	Presente
MELEDDU ROBERTO RAIMONDO	ASSESSORE	Presente
LEDDA GIUSEPPE	ASSESSORE	Assente
CIREDDU ROBERTO	ASSESSORE	Presente
MELONI GIULIANO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	6
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella

La Sig.ra Maria Gabriela Meloni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;
- il comma 6 del citato articolo 2 della L. n.241/90, stabilisce, inoltre, che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del “silenzio significativo”, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art. 2 L. n.241/90);

Considerato che l'art.1 del d.l. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9, della L. n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis,9/ter, 9/quater e 9/quiquies che così recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis.L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n.5/2012, le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

Rilevato che, ai sensi dell'art.2 bis della L. n.241/90, disciplinante le “conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n.69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare “un commissario” per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n.5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Rilevata l'opportunità di procedere nel merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis, in precedenza riportato, al Segretario Comunale, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 97, c.4, del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.27 comma 4 dello Statuto e degli artt.15 e 49, del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto, altresì, che il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi prevede, all'art 49, la disciplina del potere sostitutivo;

Attesa la necessità di doverlo modificare, al fine di adeguarlo alla normativa di riferimento di cui trattasi, attraverso la nuova previsione dell'articolo secondo il seguente tenore:

ART. 49

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto il Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il testo del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n.35, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, conosciuto anche come decreto “Semplifica Italia”;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio AA.GG. nel testo risultante dalla presente deliberazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 27, 4° comma, 1° periodo;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile e pertanto non deve essere acquisito il relativo parere;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di modificare, come modifica, per i motivi ed ai fini espressi nella premessa-narrativa e che qui si intendono, integralmente, riportati, il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante riformulazione, al Capo IX, dell'art. 49, come segue:

ART. 49

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

2. di dare atto che, in relazione all'aggiunta di cui al precedente punto sub 1), viene data applicazione al disposto di cui all'art.2, commi 9 e seguenti, dell'innovata Legge n.241/1990, individuando nel Segretario Comunale di questo Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;

3. di fornire adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito web istituzionale di questo Comune.

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * *

N. 100 - 06.09.2012

Il presente verbale previa lettura e conferma viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa Vella

IL PRESIDENTE
F.to Maria Gabriela Meloni

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/09/2012 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa Vella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente esecutiva.
- perché decorsi i termini di pubblicazione, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
